

Strada “ Romana - Nazionale per Carpi “

Provincia di Modena

(pk. AV 43+000)

QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA TRATTA

FERROVIARIA MI - BO

CONVENZIONE

TRA

- Consorzio CEPAV UNO – di seguito denominato “CEPAV UNO” – con sede legale in San Giuliano Milanese, Via Tolstoj 86, Partita IVA e C. F. 10427590152, iscritto al n° 317882 del Registro delle Imprese di Milano, rappresentato dall’ing. Fabio Valli in qualità di Presidente, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, di seguito denominata per brevità “RFI”, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della “FERROVIE DELLO STATO S.P.A.”, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, capitale sociale Euro 32.338.184.379,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM/758300, codice fiscale 01585570581, rappresentata da CEPAV UNO e per esso l’ing. Fabio Valli giusta procura speciale di cui al punto 8 delle successive premesse;
- Provincia di Modena e per essa il Dott. Ing. Alessandro Manni nella sua qualità di Direttore dell’area LL.PP. giusto le facoltà conferitegli con deliberazione n°..... in data, nel seguito denominata PROVINCIA.

PREMESSO

1. che con Decreto Interministeriale N. 48/T del 30.04.1990, e con

	successivo contratto di programma del 23/01/1991 tra il Ministero	
	dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato, e con Decreti	
	Interministeriali n. 71/T, n. 72/T, n. 73/T del 16.05.1991 il	
	medesimo Ente è stato autorizzato a provvedere alla realizzazione	
	del Sistema AV;	
	2. che nell'ambito del programma triennale e decennale degli	
	investimenti prioritari, la Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e	
	Servizi per Azioni (nel seguito denominata Ferrovie dello Stato)	
	succeduta in tutti i diritti, obblighi e rapporti al precedente Ente	
	Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a provvedere ad elaborare un	
	piano di linee ferroviarie ad AV, all'uopo avvalendosi di apposito	
	soggetto Concessionario, individuato nella TAV;	
	3. che in attuazione della legge 25/03/1991 nr. 98, le Ferrovie dello	
	Stato hanno affidato in concessione alla TAV, tra l'altro, la	
	progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico	
	della tratta ferroviaria AV Milano – Bologna, autorizzandola ad	
	affidarne la progettazione esecutiva e la costruzione a General	
	Contractor, quale soggetto in grado di assumere in proprio la piena	
	ed assoluta cura e responsabilità della completa realizzazione delle	
	opere;	
	4. che a fare data dal 1 luglio 2001 la titolarità dei diritti e delle	
	obbligazioni, previsti in capo a FS nella Convenzione stipulata tra	
	FS e TAV del 24 settembre 1991, permangono a capo di Rete	
	Ferroviaria Italiana S.p.A;	

	5. che la Italferr S.p.A. svolge le funzioni ad essa attribuite da F.S. di presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica ed Alta Sorveglianza sui lavori di realizzazione delle infrastrutture AV/AC;	
	6. che TAV ha affidato, con Convenzione stipulata il 15/10/1991, al CEPAV UNO, in qualità di General Contractor, l'esecuzione del progetto esecutivo e la realizzazione della nuova tratta MI - BO;	
	7. che in data 03/08/2000 è stato stipulato tra TAV e CEPAVUNO atto integrativo alla Convenzione del 15/10/1991 e successivo Addendum in data 26/06/03;	
	8. che con procura speciale del notaio Paolo Castellini del 23/02/11 rep. 76708, rog.18854, RFI ha nominato procuratore speciale CEPAV UNO il quale agisce nella presente Convenzione in nome e per conto di RFI e che, pertanto, il suddetto CEPAV UNO ha titolo per la definizione anche degli aspetti permanenti connessi con la risoluzione delle interferenze;	
	9. che nell'ambito del citato affidamento il CEPAV UNO deve provvedere altresì, a propria cura e spese, alla definizione della sistemazione delle opere interferenti con il progetto della tratta MI - BO;	
	10. che la tratta AV Milano-Bologna è stata ricompresa tra le opere di cui alla delibera CIPE 21.12.2001 da qualificarsi, pertanto, come opera di carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e sviluppo del paese;	
	11. che la linea AV con il viadotto Modena fra le pile P10 ÷ P11	

	interferisce con la preesistente Strada “ Romana - Nazionale per	
	Carpi “ alla progr. Km. 43+000 , che l’interconnessione di Modena	
	Ovest con i viadotti VI76 fra le pile P10 ÷ P11 alla pk. 1+432 e VI77	
	fra le pile P11 ÷ P12 alla pk. 1+416 , interferisce anch’essa con la	
	suddetta viabilità;	
	12. che in data 31/07/98 veniva sottoscritto l’Accordo Integrativo	
	dell’Accordo Procedimentale sugli interventi di ambito locale per la	
	sistemazione del nodo ferroviario di Modena del 23/07/97;	
	13. che le Parti stipulano il presente atto per la disciplina dei rapporti	
	derivanti dalla regolarizzazione dell'interferenza in parola;	
	14. che in virtù della operazione di fusione societaria per incorporazione	
	di TAV in RFI, stipulata in data 27.12.2010, con atto a rogito del	
	Notaio Paolo Castellini di Roma rep.n.76508/18737, con efficacia	
	giuridica 31.12.2010, TAV (società incorporata), è stata fusa per	
	incorporazione in RFI (società incorporante);	
	15. che la Provincia ha approvato lo schema della presente	
	Convenzione con Delibera n°..... del	
		
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	Valore delle premesse e degli allegati	
	Le premesse e gli allegati formano parte integrante e contestuale del	
	presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.	

	ART. 2	
	Oggetto della Convenzione	
	La presente Convenzione disciplina i rapporti permanenti derivanti	
	dall’attraversamento della nuova sede della Strada “ Romana - Nazionale	
	per Carpi “ con :	
	• con la linea ferroviaria Alta Velocità Milano-Bologna alla	
	progressiva di progetto km. 43+000 con le opere di scavalco del	
	Viadotto Modena fra le pile P10 ÷ P11,	
	• con la linea ferroviaria di interconnessione Modena Ovest alla	
	progressiva di progetto km.1+432 binario pari, con le opere di	
	scavalco in viadotto (VI76) fra le pile P10 ÷ P11 ,	
	• con la linea ferroviaria di interconnessione Modena Ovest alla	
	progressiva di progetto km.1+416 binario dispari , con le opere di	
	scavalco (VI77) fra le pile P11 ÷ P12 ,	
	e quelli relativi alle competenze gestionali e assetto patrimoniale delle	
	nuove opere.	
	ART. 3	
	Impegni di CEPAV UNO e RFI	
	Come peraltro precisato nel prosieguo della presente Convenzione, CEPAV	
	UNO s’impegna a rispettare tutti i patti relativi ai rapporti transitori e RFI	
	s’impegna a rispettare tutti i patti relativi ai rapporti permanenti.	
	ART. 4	
	Caratteristiche tecniche delle opere	
	Le opere relative all’intersezione con la Strada “ Romana – Nazionale per	

	Carpi “ sono essenzialmente le opere di scavalco dei viadotti relativi alla	
	Linea A.V. (VI75) e all’interconnessione di Modena Ovest (VI76-VI77)	
	sovrapassanti la suddetta viabilità come da progetto allegato , in conformità	
	al progetto approvato in Conferenza dei Servizi .	
	ART. 5	
	Realizzazione delle opere	
	Tutte le opere oggetto del presente atto sono state realizzate a cura, spese e	
	responsabilità di CEPAV UNO, in conformità al progetto approvato in	
	Conferenza di Servizi , di cui si allegano gli elaborati tecnici significativi.	
	ART. 6	
	Proprietà	
	Tutti i manufatti oggetto della presente Convenzione , realizzati dal	
	CEPAV UNO, saranno e rimarranno di proprietà di RFI.	
	RFI non avrà alcun diritto sulle aree sottostanti i manufatti , essendo	
	riservato ad essa il solo diritto di servirsi dei manufatti per l’uso cui essi	
	risulteranno specificatamente destinati e subordinatamente all’osservanza	
	dei presenti accordi.	
	In particolare la Provincia , per quanto di sua competenza , potrà autorizzare	
	a terzi la posa in opera di condutture a cavi di qualsiasi genere che dovrà	
	avvenire in ottemperanza al D.M. 23/02/1971 per acquedotti e gasdotti e al	
	D.M. 23/03/1988 per le linee elettriche e telefoniche.	
	A sua volta RFI potrà con le identiche modalità: servirsi dei manufatti per	
	appoggio o sostegno delle proprie condutture elettriche, telefoniche,	
	protezione cavi, segnali e quant’altro necessario per il regolare esercizio	

	ferroviario, senza dovere compenso alcuno alla Provincia e senza regolamentazione scritta.	
	La Provincia mantiene la piena proprietà di tutta la sovrastruttura stradale della esistente Strada “ Romana – Nazionale per Carpi “ e dei relativi arredi.	
	ART. 7	
	Manutenzione	
	RFI/CEPAVUNO provvederanno, responsabilmente e tempestivamente, all’accurata e completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sole strutture in c.a. delle opere di attraversamento delle rispettive sedi ferroviarie, dei parapetti e recinzioni delimitanti le proprietà ferroviarie, ognuna per il manufatto di rispettiva competenza, così come definito al precedente articolo 6 .	
	La PROVINCIA per la parte di proprietà come definita all’art. 6, provvederà responsabilmente e tempestivamente all’accurata e completa manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere della sede viaria esistente nel suo totale sviluppo, con le sue pertinenze, inclusa la pavimentazione e la segnaletica.	
	La PROVINCIA, nell’eseguire i lavori manutentori di competenza, dovrà tenere i depositi dei materiali in modo tale da garantire il rispetto delle norme di cui all’art.56 del DPR 753/80 .	
	RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale, previo avviso scritto alla PROVINCIA, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza, in corrispondenza dei manufatti di cui innanzi, quando, a loro	

	giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di proprietà ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente gli impianti ed il traffico ferroviario. In tali occasioni la PROVINCIA provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari dalla PROVINCIA.	
	Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuta la PROVINCIA, che non prevedano l'interruzione o rallentamento dei treni o comunque impatti sull'esercizio ferroviario, dovessero essere interessati i manufatti attraversanti la sede ferroviaria, la PROVINCIA stessa dovrà darne avviso al CEPAV UNO oppure a RFI, ciascuno per il proprio periodo di interesse, i quali, a loro giudizio, potranno richiedere che i lavori di rispettiva competenza siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari da RFI/CEPAV UNO stessi.	
	Qualora RFI rilevasse inadempienze della PROVINCIA agli obblighi di manutenzione sopra descritti tali da compromettere la stabilità delle opere o la sicurezza e/o la regolarità dell'esercizio ferroviario, ne darà comunicazione alla PROVINCIA stessa la quale si obbliga fin da ora a provvedere subito e, comunque, non oltre il termine che sarà indicato, ad eliminare i vizi riscontrati. Qualora la PROVINCIA non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili	

	per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI stessa eseguirà i lavori	
	occorrenti, dandone preventiva comunicazione alla PROVINCIA, a tutte	
	spese della PROVINCIA medesima che, mentre sin d'ora ne autorizza	
	l'esecuzione si obbliga a rimborsare, tutte le spese che saranno sostenute da	
	RFI e sollevando, per altro, RFI medesima da ogni responsabilità per	
	l'eventuale sospensione del traffico che si rendesse necessario per	
	l'esecuzione dei lavori stessi.	
	Qualora la PROVINCIA rilevasse inadempienze agli obblighi di	
	manutenzione di RFI, sopra descritti, tali da compromettere la sicurezza e/o	
	la regolarità dell'esercizio stradale, ne darà comunicazione a RFI la quale si	
	obbliga fin da ora a provvedere subito e, comunque, non oltre il termine che	
	sarà indicato, ad eliminare i vizi riscontrati. Qualora RFI non provvedesse a	
	quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati dalla PROVINCIA	
	indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio stradale, la PROVINCIA	
	stessa eseguirà i lavori occorrenti, dandone preventiva comunicazione a	
	RFI, a tutte spese di RFI medesima che, sin d'ora ne autorizza l'esecuzione	
	e si obbliga a rimborsare tutte le spese che saranno sostenute dalla	
	PROVINCIA.	
	I provvedimenti concernenti modifiche o gli spostamenti di linee	
	telegrafiche, telefoniche o elettriche interrate ed aeree, di condutture,	
	tubazioni, canalizzazioni e simili, ovunque ricadenti ed interessanti i	
	manufatti oggetto della presente Convenzione, saranno concordati dalla	
	PROVINCIA con gli Enti Gestori, fatta salva la preventiva autorizzazione	
	da parte di RFI, per quanto di rispettiva competenza, relativa alla	

	compatibilità di detti interventi con la regolarità e sicurezza dell'impianto e dell'esercizio ferroviario.	
	ART. 9	
	Modifiche alle opere realizzate	
	Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari o per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire per nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse apportare variazioni, ampliamenti o modificazioni di qualsiasi natura alle opere sostitutive oggetto del presente Atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte l'opera stessa, RFI si impegna a presentare il progetto alla PROVINCIA per le approvazioni previste dalla legge in materia e la PROVINCIA si impegna a non pretendere compensi e/o indennizzi di qualsiasi sorta per le mutate condizioni della viabilità sia temporanea che definitiva.	
	In tale evenienza, le nuove opere o le modifiche di quelle in oggetto, dovranno mantenere le caratteristiche essenziali di quelle realizzate.	
	Ogni modifica migliorativa che venisse richiesta sarà a carico della parte che la richiede; come pure, qualora nel futuro, per esigenze urbanistiche o di traffico ora non prevedibili, si rendesse necessario ampliare o modificare i manufatti sopra indicati, la PROVINCIA si impegna a presentare a RFI, per l'approvazione a norma di legge in materia, il relativo progetto che dovrà adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari o come concretamente previsti nell'intesa che, ove tale progetto fosse approvato, l'onere finanziario relativo sarà a totale carico della parte richiedente.	

	ART. 10	
	Collocazione cavi e condotte	
	La PROVINCIA potrà collocare a propria cura e spese quelle condutture e	
	cavi che saranno ritenuti necessari per i servizi, previo assenso di RFI,	
	condizionato alla verifica di compatibilità tecnica rilasciata da RFI	
	finalizzata a preservare la regolarità dell'esercizio ferroviario.	
	ART. 11	
	Canoni	
	La PROVINCIA e RFI si danno reciprocamente atto, così come previsto	
	negli accordi di Conferenza di Servizi, dell'esonero dal pagamento dei	
	canoni compensativi, degli oneri di carattere continuativo per la presenza	
	dell'interferenza di cui alla presente Convenzione e di sue eventuali future	
	varianti.	
	ART. 12	
	Divieto di accesso su area ferroviaria	
	L'accesso alla sede ferroviaria da parte dei dipendenti e incaricati della	
	PROVINCIA per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di propria	
	competenza è consentito solo previo autorizzazione di RFI.	
	ART. 13	
	Sfruttamento spazi pubblicitari	
	Si conviene che lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in	
	relazione alle realizzande opere, sia in corso lavori, sia in epoca successiva,	
	sarà oggetto di separato accordo tra RFI e la PROVINCIA.	
	ART. 14	

	Responsabilità verso terzi	
	Il CEPAV UNO si assume ogni responsabilità e tiene sollevato ed indenne	
	la PROVINCIA e RFI da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di	
	terzi, per danni che fossero arrecati, a persone e/o a cose, nel corso o in	
	dipendenza dell'esecuzione dei lavori relativi alla presente Convenzione e	
	fino al collaudo finale di tratta AV Milano –Bologna.	
	La PROVINCIA a far data dal verbale di consegna di cui al precedente art.	
	6, si assume ogni responsabilità inerente e/o derivante dall'esistenza e	
	dall'esercizio della nuova viabilità.	
	ART. 15	
	Risarcimento danni	
	Il CEPAV UNO s'impegna a risarcire qualsiasi danno che fosse arrecato	
	alla PROVINCIA o a terzi in dipendenza dei lavori di costruzione dei	
	manufatti di cui alla presente Convenzione nei limiti temporali di cui al	
	primo capoverso dell'art. 17, fatta salva la responsabilità del costruttore in	
	base alle Leggi e Normative vigenti.	
	ART. 16	
	Risoluzione della Convenzione	
	Nel caso in cui dovesse verificarsi la risoluzione della Convenzione tra	
	CEPAV UNO e TAV, RFI comunicherà tempestivamente per iscritto tale	
	evento alla PROVINCIA e subentrerà a tutti gli effetti a CEPV UNO ai	
	fini del presente atto.	
	ART. 17	
	Risoluzione delle controversie – Foro competente	

	Ogni qualsiasi eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà risolta presso il Foro di Bologna.	
	CEPAV UNO elegge il proprio domicilio presso Viale De Gasperi, 16 – San Donato Milanese – (MI);	
	RFI elegge il proprio domicilio presso Piazza della Croce Rossa,1 - Roma;	
	La PROVINCIA elegge il proprio domicilio presso la propria Sede Legale di Viale Martiri della Libertà 34 - Modena	
	ART. 18	
	Durata	
	La durata del presente atto sarà pari a quella delle opere oggetto della presente Convenzione.	
	ART. 19	
	Efficacia	
	La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione.	
	ART. 20	
	Informativa per la gestione dei dati di contratto	
	Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti della presente Convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente della stessa saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti	

	Bancari segnalati.	
	Le Parti della presente convenzione si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003.	
	Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.	
	Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite nella presente Convenzione.	
	ART. 21	
	Modalità fiscali – Spese di registrazione	
	Il presente Atto, non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato solo in caso d'uso, e sarà assoggettata all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.4.86 n. 131, fatte salvo tutte le altre normative vigenti in materia.	
	Tutte le spese di stipula, registrazione e di scritturazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti, sono a totale carico del CEPAV UNO.	
	Letto, approvato e sottoscritto in cinque originali, uno per ciascuna Parte ed uno per il Registro.	
	Codice fiscale di CEPAV UNO: 10427590152;	
	Codice fiscale di RFI: 01585570581 e P. IVA : 0100808100 ;	

